



NORME E TRIBUTI



a pag. **26** **DICHIARAZIONI DI INTENTO.** Le Entrate consentono revocche senza comunicazioni

a pag. **27** **ACCERTAMENTO.** Le imprese del Veneto lanciano l'allarme sugli studi di settore

a pag. **29** **GIUSTIZIA.** Per la Cassazione la perdita del nonno va risarcita al nipote

VERSO LA MANOVRA ■ Tra le ipotesi di intervento si annuncia una serie di misure restrittive per il reddito d'impresa

Ires, le perdite sul filo del rasoio

Ridotti a quattro gli esercizi di possibile utilizzo - Rischia di scomparire la previsione di favore per i primi tre anni

ROMA ■ Misure antielusive a tutto campo nella Finanziaria 2006. Con un occhio particolare puntato sulle imprese e sulle correzioni all'Ires. Questo quanto è previsto dalle prime bozze di legge Finanziaria (si vedano anche i servizi alle pagine 2 e 3) sulle quali sta lavorando il Governo in vista del Consiglio dei ministri della fine della settimana. Anche se per la conferma di queste scelte occorrerà aspettare il testo definitivo del Ddl, queste ipotesi di intervento danno già un'indicazione di quale potrebbe essere la linea ispiratrice del complesso della Finanziaria, al di là delle soluzioni tecniche definitive.

Oltre agli interventi sull'Ires, la Finanziaria dovrebbe poi contenere alcune novità importanti in fatto di riscossione (con il varo della riforma del sistema esattoriale e con il suo passaggio in mano pubblica) e di misure di lotta all'evasione. Tra queste ultime rileva l'introduzione di misure penali per i mancati versamenti Iva. Disposizione, però, che è data nel bosco della Finanziaria — in calo. Entrerebbe, in ogni caso, invece, una disposizione che prevede che, se c'è pericolo per la riscossione, il Fisco può controllare i contribuenti abbiano effettuato i versamenti dovuti anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. E, inoltre, verrebbe fissato lo stesso termine previsto per le liquidazioni delle

Correzioni multiple nel Testo unico e oltre

Le possibili novità in campo fiscale

Articolo	Materia	Modifica allo studio
IL TUIR		
84, comma 1	Ripporto perdite	Si riduce da cinque a quattro esercizi successivi il limite temporale per il riporto delle perdite dei soggetti Ires; la norma riguarda anche le perdite formatesi in anni anteriori al 2005
84, comma 2	Ripporto perdite	Viene eliminata la facoltà di riporto senza limite temporale per le perdite formatesi nei primi tre esercizi
84, comma 3, lettera a)	Ripporto perdite	Le limitazioni al riporto perdite per società trasferite che modificano l'attività viene estesa anche a quelle cedute all'interno dei gruppi societari
172, comma 7	Ripporto perdite e fusione	I limiti al riporto delle perdite per le fusioni societarie riguardano anche quelle in corso di formazione nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio alla data di effetto giuridico della operazione
115	Ripporto perdite e reddito imputato per trasparenza	Le perdite riportate dal socio di una società trasparente da esercizi anteriori a quello di validità dell'opzione non possono essere compensate con il reddito della partecipata
137	Ripporto perdite e consolidato mondiale	Limiti nel caso di interruzione del regime
102, comma 6	Limite di deducibilità delle manutenzioni	Scende dal 5 al 4% il plafond di deduzione delle spese di manutenzione; l'eventuale eccedenza viene dedotta nei cinque esercizi successivi
67	Capital gain	Generano sempre capital gain qualificati le cessioni di azioni provenienti da stock-option non tassate
109	Dividend washing	Divengono ineducibili le minusvalenze realizzate su partecipazioni non-Pex fino a concorrenza dei dividendi non tassati percepiti nei 24 mesi precedenti
LE ALTRE DISPOSIZIONI		
Articolo 11, legge 413/91	Reddito dei fabbricati di interesse storico	Viene eliminata la norma sulla determinazione del reddito dei fabbricati di interesse storico-artistico secondo la minore delle tariffe d'estimo
Articolo 10, legge 342/00	Rivalutazione terreni posseduti da imprese	Si riapre il cantiere della rivalutazione dei beni di impresa limitatamente alle aree fabbricabili, anche se costituenti beni merce. La rivalutazione è soggetta all'imposta sostitutiva del 19%
Articolo 3, legge 662/96 e articoli 13 e 14, legge 388/00	Contribuenti minimi	Sono abrogati il metodo di determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva dei contribuenti minimi, nonché i regimi per nuove iniziative imprenditoriali e attività marginali

dichiarazioni da controlli automatici anche per quelle successive a controlli degli uffici. Per quanto riguarda il sistema esattoriale dovrebbe essere varata la Riscossione Spa, nel cui "azionariato" dovrebbe entrare anche l'Inps.

Tra gli interventi sull'Ires attualmente allo studio del ministero dell'Economia (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 24 settem-

bre), quelli a più ampio raggio riguardano l'utilizzo delle perdite fiscali, il cui riporto potrebbe essere fortemente limitato, anche con riguardo alle poste formatesi in esercizi anteriori. Occorrerà, però, vedere se il nuovo ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, confermerà queste disposizioni.

Si parla innanzitutto di una riduzione da cinque a quattro del

numero di esercizi entro cui la società può utilizzare le perdite in compensazione con i redditi successivamente prodotti. La norma riguarderebbe anche le perdite che si sono formate fino al 2004 compreso. Non è chiaro se l'intervento sia limitato ai soggetti Ires o se verrà esteso alle persone fisiche titolari di imprese o di redditi di partecipazione.

Dovrebbe, inoltre, essere eliminata la possibilità di riporto temporaneamente illimitato per le perdite formatesi nei primi tre anni di vita della società. La norma, introdotta dalla riforma Visco, era finalizzata ad agevolare le imprese di nuova costituzione, per le quali il conseguimento di perdite negli anni iniziali costituisce un elemento fisiologico. In futuro, dunque, tutte le

perdite, in qualunque periodo formate, saranno riportabili solo entro i quattro anni successivi.

La disposizione antielusiva che impedisce il riporto di perdite da parte delle società di cui viene ceduto il pacchetto di controllo, e che modificano altresì l'attività esercitata, attualmente non applicabile ai trasferimenti effettuati all'interno del gruppo, dovrebbe estendersi anche a queste ultime situazioni. Resterebbe, invece, valida l'esimente per le società "vitali", che hanno, cioè, mantenuto almeno dieci dipendenti e i cui ricavi e il cui costo del personale è rimasto almeno superiore al 40% di quello del biennio precedente.

Un intervento dovrebbe, poi, riguardare l'eliminazione della possibilità del socio di una società trasparente di compensare il reddito che gli viene assegnato dalla partecipata, con proprie perdite anteriori al regime.

Le forti limitazioni stabilite dal Tuir per il riporto delle perdite nelle fusioni potrebbero essere estese alle cosiddette "perdite in formazione", cioè ai risultati negativi riferiti al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia giuridica dell'operazione. Per le fusioni retroattive, anche contabilmente, cui la norma sembra destinata, dovranno chiarirsi le modalità di quantificazione di tali perdite.

ANTONIO CRISCIONE
LUCA GAIANI

IL FRONTE CASA

Per gli immobili base imponibile legata alle rendite

Potrebbe essere dietro l'angolo una rivoluzione copernicana. Se il testo della legge Finanziaria per il 2006 rispecchierà le prime bozze in circolazione, potrebbe verificarsi presto una svolta epocale nell'imposizione di registro sugli immobili. Dalle attuali regole di determinazione della base imponibile (rappresentata dal maggiore tra il valore del bene in comune commercio e il corrispettivo pattuito) si passerebbe a una base imponibile identificata dalla rendita catastale moltiplicata con i coefficienti di aggiornamento.

In altri termini, se oggi per una compravendita di un immobile con rendita catastale rivalutata di 60mila euro, il prezzo dichiarato è 100mila euro, l'aliquota di tassazione si applica al prezzo dichiarato. Con la riforma, invece, indipendentemente dal corrispettivo pattuito (e dichiarato nel contratto), l'aliquota di tassazione verrà applicata alla rendita catastale rivalutata (e quindi, nell'esempio, all'importo di 60mila euro).

Ne conseguirebbe un beneficio in termini di civiltà e di sicurezza delle contrattazioni, da un lato, e di fiscalità, dall'altro:

■ in termini di civiltà, questa novità dovrebbe disincentivare, di fatto, il ricorso all'occultamento del corrispettivo pattuito (il cosiddetto "nero") e alle conseguenti "vergognose acrobazie" che vengono compiute, così come ai rischi che si corrono nel procurare, gestire, trasportare, consegnare e depositare il denaro contante;

■ in termini di sicurezza delle contrattazioni, la nuova norma eviterebbe (dati finalmente contratti che enuncerebbero il prezzo "vero") tutti i guai che si verificano in caso di "crisi" di un rapporto contrattuale ove viene riportato un prezzo inferiore a quello pattuito: dal rischio di fallimento del venditore alla questione del possibile esercizio della prelazione da parte di chi ne ha diritto; dal problema della restituzione del prezzo in caso di invalidità o risoluzione del contratto alle questioni ereditarie;

■ in termini di interessi del Fisco, infine, questa novità porterebbe indubbi benefici poiché, emergendo finalmente dai contratti i prezzi "veri", cioè quelli realmente pattuiti, lo Stato potrebbe monitorare costantemente i prezzi di mercato con i quali aggiornare le rendite catastali con celerità ed efficienza. Questo consentirebbe, infine, maggiori introiti per l'Erario statale e comunale perché ne beneficerebbero non solo il gettito dell'imposta di registro, ma anche quello dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'Ici.

Deve comunque essere assai chiaro fin da ora che questa possibilità di monitoraggio del mercato in tempo reale e, quindi, di costante aggiornamento delle rendite catastali che ne potrà derivare, dovrà coincidere con un'operazione di progressiva riduzione delle aliquote d'imposta in corrispondenza del crescere della base imponibile: ciò che oggi sospinge al "nero" è, infatti, il livello elevato delle aliquote, che sono molto al di là della soglia di una possibile condivisione.

A regime, dunque, (cioè quando le rendite si saranno innalzate in corrispondenza dell'emersione dei prezzi "veri") una tassazione equa e condivisa potrebbe attestarsi sui livelli ai quali oggi è percorsa la "prima casa" (quindi con aliquote del 3/4%) mentre l'acquisto della futura "prima casa" non dovrebbe scontare aliquote superiori a un terzo/quarto della tassazione ordinaria.

Per il momento, peraltro, la stessa bozza di Finanziaria che introduce la tassazione su base catastale e non più sulla base del valore/corrispettivo, non perde l'occasione per affibbiare una nuova piccola "stangata" in campo immobiliare: infatti viene previsto che i moltiplicatori delle rendite catastali, già più volte aumentati nel recente passato, subiscano un ulteriore incremento. Più precisamente, verrebbe previsto che la rivalutazione del 20%, disposta dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004 n. 191, venga elevata al 30 per cento.

ANGELO BUSANI

Le altre proposte / Dai crediti ai regimi speciali

Gli interventi sul reddito di impresa su cui sta lavorando il Governo tenderebbero a limitare e, soprattutto, a rinviare la deduzione di taluni oneri delle società. Compare a sorpresa la rivalutazione facoltativa delle aree fabbricabili delle imprese, anche se destinate alla vendita.

Crediti e ammortamenti. In primo luogo, scenderebbe dallo 0,6 allo 0,5% del valore dei crediti risultanti in bilancio, il limite massimo di deducibilità delle svalutazioni operate da parte di enti creditizi e finanziari (articolo 106, comma 3, del Tuir). Un'ulteriore intervento riguarderebbe ammortamenti anticipati e manutenzioni. Per gli anticipati, la quantificazione, attualmente fissata in una volta l'aliquota ordinaria, scenderebbe al 75% della quota, con un conseguente prolungamento del periodo di ammortamento fiscale dei cespiti. Per esempio, per un bene con aliquota 20%, l'ammortamento anticipato, da aggiungere alla quota ordinaria,

sarebbe pari al 7,5% (oggi 10%) nel primo esercizio e al 15% (oggi 20%) nel secondo e nel terzo. Per le spese di manutenzione il plafond di deducibilità, da sempre fissato al 5%, verrebbe ridotto di un punto. L'eccedenza rispetto al 4% andrebbe rinviata ai successivi cinque esercizi.

Rivalutazione dei terreni delle imprese. È allo studio un provvedimento per consentire alle imprese di rivalutare fiscalmente le aree fabbricabili possedute, che già risultavano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004. Si tratterebbe di una riedizione della facoltà stabilita dalla legge 342/2000, ora limitata ai soli terreni fabbricabili, anche se costituenti beni merce (aree delle imprese immobiliari o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

li o di costruzione), sempre esclusi dai precedenti interventi. L'imposta sostitutiva sarebbe del 19% e l'efficacia del nuovo valore scatterebbe dal 2006. L'impresa dovrebbe rivalutare tutti i terreni edificabi-

pendente. In luogo dell'applicazione della ritenuta secca del 12,5%, le plusvalenze realizzate dopo la stock-option concorrerebbero a formare il reddito imponibile per il 40% del loro ammontare. Ad aliquota vigenti, questo si tradurrebbe, per i titolari di redditi superiori a 100.000 euro, in una tassazione Irpef del 17,2%, contro il precedente 12,5 per cento.

Regimi dei contribuenti minimi. Potrebbero essere eliminati i regimi agevolati per le imprese e professionisti minimi (articolo 3, legge 662/1996), nonché per nuove iniziative produttive e attività marginali previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 388/2000.

Dividend washing. È, infine, sempre di attualità la norma antielusiva sul dividend washing: dovrebbe essere introdotta l'ineducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni non-Pex, fino a concorrenza dei dividendi non tassati percepiti nei 24 mesi precedenti il realizzo.

L.G.A.

Ammortamenti «rallentati»

Una possibilità per la rivalutazione delle aree fabbricabili

FORMAZIONE SPECIALIZZATA

Ottobre/Novembre 2005

La redazione del Bilancio Consolidato 2005

Milano 3-4 Novembre 2005 Roma 9- 10 Novembre 2005

Quota di partecipazione: € 475,00+IVA comprensiva del materiale didattico

Soluzioni di Pianificazione Fiscale internazionale

Milano 9-10 Novembre 2005

Soluzioni operative nel processo di internazionalizzazione dell'impresa

Milano 1-2 Dicembre 2005

Quota di partecipazione: per singolo evento € 575,00+IVA (comprensiva del materiale didattico e colazione di lavoro)

OFFERTA: Riservata ai partecipanti dei 2 seminari € 900,00+IVA

La nuova revocatoria, il nuovo concordato preventivo e gli accordi stragiudiziali

Padova 7 Ottobre 2005 Milano 21 Ottobre 2005

Quota di partecipazione: € 200,00+IVA comprensiva del materiale didattico

Basilea II come strumento di valutazione dell'azienda: il ruolo del commercialista

Milano 12 Ottobre 2005 Bologna 20 Ottobre 2005

Quota di partecipazione: € 175,00+IVA comprensiva del materiale didattico

La Revisione Contabile per il sindaco incaricato del controllo contabile

Milano 13-14-15 Ottobre 2005

Quota di partecipazione: € 650,00+IVA comprensiva del materiale didattico

L'utilizzo dei prodotti Derivati: aspetti fiscali, contabili e contrattuali

Milano 20 Ottobre 2005

Quota di partecipazione: € 350,00+IVA comprensiva del materiale didattico

sul sito www.euroconference.it approfondimenti e condizioni speciali

Tel. 045 8201828 • Fax 045 583111 seminari@euroconference.it

